

## COMMISSIONE X

## INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

## VIII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 9 LUGLIO 1954

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAPPA

## INDICE

	PAG.
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Riordinamento del servizio metrico e modifica dei diritti metrici. ( <i>Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato</i> ). (826) . . . . .	65
PRESIDENTE . . . . .	65, 66, 67
BIAGGI, <i>Relatore</i> . . . . .	65
PIGNI . . . . .	66
QUARELLO, <i>Sottosegretario di Stato per la industria e commercio</i> . . . . .	67
Modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi. ( <i>Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato</i> ). (906) . . . . .	72
PRESIDENTE . . . . .	72, 73
PEDINI, <i>Relatore</i> . . . . .	72
Soppressione dell'Ente nazionale per la unificazione dell'industria (U. N. I). (596) . . . . .	73
PRESIDENTE . . . . .	73, 74, 76
DOSI, <i>Relatore</i> . . . . .	73, 74
FOA . . . . .	74, 76
GIOLITTI . . . . .	75
QUARELLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio</i> . . . . .	75
FARALLI . . . . .	75, 76
FALETTI . . . . .	75
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	77

## La seduta comincia alle 9,40.

PEDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Riordinamento del servizio metrico e modifica dei diritti metrici. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (811).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento del servizio metrico e modifica dei servizi metrici ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato ed ha avuto il parere favorevole della IV Commissione (Finanze e tesoro) della Camera.

L'onorevole Biaggi, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIAGGI, *Relatore*. Questo disegno di legge, già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato, viene incontro alla necessità di rinnovare ed aggiornare le attrezzature ed il materiale in dotazione all'Ufficio centrale metrico, agli annessi laboratori, alla officina meccanica ed agli uffici metrici provinciali.

Gli apparecchi in dotazione presso questi uffici sono ormai nettamente superati dal punto di vista tecnico: essi risalgono a 70 o 80 anni fa. Pertanto, sorge la necessità di

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1954

avere in dotazione apparecchi tecnicamente moderni, che possano stare alla pari con quelli usati dagli enti pubblici e privati. Inoltre, il decreto ministeriale 5 agosto 1937 prevedeva la dotazione a questi uffici di chilolitri per le misurazioni dei recipienti per i carburanti, chilolitri che, però - a causa della mancanza dei fondi - non sono stati ancora costruiti.

Infine vi è l'esigenza di dotare di alcuni automezzi con rimorchio gli uffici metrici regionali, allo scopo di rendere più efficiente la sorveglianza degli apparecchi, soprattutto in relazione all'aumento sempre maggiore delle bilance automatiche, delle pesa fisse, delle stadere e dei misuratori di carburante.

Al testo originario del disegno di legge, dalla Commissione per l'industria del Senato, sono state apportate alcune modifiche, soprattutto per rendere più adeguati gli stanziamenti che la legge contempla. La spesa totale prevista è di 380 milioni, ripartita in cinque esercizi finanziari con quote crescenti. Si è ritenuto opportuno aumentare tale stanziamento in proporzione degli aumenti dei prezzi intervenuti nel frattempo.

Il disegno di legge in esame prevede inoltre che la spesa impegnata e non erogata in un esercizio finanziario sia riportata in aumento dello stanziamento per l'esercizio successivo.

La somma totale richiesta per la riorganizzazione del servizio metrico risulta così ripartita per le diverse esigenze: strumenti ed apparecchi occorrenti all'ufficio centrale metrico, lire 110 milioni; strumenti, materiali, reagenti, ecc., occorrenti per i laboratori di saggio dei metalli preziosi e di chimica, lire 2 milioni e ottocento mila; materiale metrico, strumenti fondamentali ed ausiliari, campioni e mezzi di trasporto occorrenti agli uffici metrici provinciali per il loro normale funzionamento, lire 245 milioni; fabbisogno delle macchine, attrezzature, scorte materiali di consumo per l'officina annessa all'ufficio centrale metrico, lire 30 milioni. Il tutto per un totale di lire trecento ottantasette milioni e ottocento mila ridotte in una cifra tonda di 380 milioni, *una tantum*.

Il provvedimento in esame prevede anche l'istituzione di un nuovo capitolo per la manutenzione e le spese di esercizio degli automezzi, con una assegnazione annua di lire 8 milioni.

I mezzi necessari per fronteggiare le spese previste sono reperiti mediante l'aumento dei diritti metrici, aumento che più volte il Ministero delle finanze aveva chiesto di effet-

tuare, indipendentemente dal riordinamento del servizio e che, molto giustamente, si è ritenuto opportuno attuare in questa sede perché è giustificato dal miglioramento che si intende apportare al servizio.

I diritti di verifica periodica risultano mediamente maggiorati di circa quaranta volte rispetto a quelli del 1938, mentre per i diritti di verifica prima non si è effettuato un aumento proporzionato ma sono state maggiorate le singole voci con i criteri risultanti dall'annessa tabella. Tali criteri si ispirano ai seguenti principi: rivalutazione adeguata rispetto al 1938, in ragione di 40 volte; maggiorazione rispetto all'aumento medio per gli strumenti di elevato valore commerciale, gli strumenti speciali destinati ad usi non collegati con le transazioni commerciali di massa, gli strumenti per i quali si richiedono laboriose operazioni per la verifica e la legalizzazione. Inoltre è prevista una minore rivalutazione rispetto alla media per tutti gli strumenti di valore limitato, di larga produzione, di uso esteso o di facile consumo.

Sono state sollevate alcune obiezioni e si è detto che con questi aumenti hanno subito un danno alcune categorie artigianali. Al Senato fu presentato, al riguardo, un ordine del giorno col quale si chiedeva che il Governo esaminasse questa questione e ne facesse oggetto di una riduzione per le categorie artigianali. Ho esaminato il problema ed assicuro i colleghi che la legge metrica, che risale al 1890, deve essere aggiornata: in sede di aggiornamento si terrà conto anche di questa richiesta formulata al Senato. Faccio però presente che attualmente gli artigiani, per diritti metrici, pagano lire 150 ogni due anni (essendo iscritti nella terza categoria), di fronte alle 2 mila lire delle aziende industriali, iscritte nella prima categoria. Con la entrata in vigore di questo provvedimento, gli artigiani pagheranno 300 lire ogni due anni di fronte alle 4 mila lire delle aziende industriali. Pertanto, invito gli onorevoli colleghi, con queste precisazioni, ad approvare il disegno di legge in discussione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**IGNI.** Dichiaro, a nome del Gruppo del partito socialista italiano, che ci asterremo dalla votazione non solo perché all'articolo 4 il compenso fissato per gli insegnanti (13 mila lire mensili) è assolutamente inadeguato, ma anche perché il provvedimento in esame contiene varie lacune. Va inoltre rilevato che le tariffe presentano in alcune voci delle notevoli sperequazioni.

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Il Governo si rende conto che il disegno di legge è ancora insufficiente e che ben altri mezzi occorrerebbero per sistemare il servizio, ma a queste esigenze è necessario andare incontro gradualmente. Il provvedimento non è inteso a dare una sistemazione definitiva a questi servizi, ma mira a fare un passo avanti verso tale obiettivo, che ci auguriamo si raggiunga nell'immediato avvenire.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli e della annessa tabella che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 380.000.000 per la rinnovazione e il riordinamento, a cura del Ministero dell'industria e del commercio, del materiale metrico in dotazione all'Ufficio centrale metrico ed agli annessi laboratori ed officina meccanica ed agli Uffici metrici provinciali, e per la fornitura agli stessi di una aliquota di automezzi per il trasporto dei campioni necessari al controllo, in sede di sorveglianza, dell'esatto funzionamento degli strumenti metrici, usati in commercio.

Tale spesa sarà iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio a decorrere dall'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge e ripartita come segue:

1° esercizio . . . . .	L. 40.000.000
2° esercizio . . . . .	» 60.000.000
3° esercizio . . . . .	» 80.000.000
4° esercizio . . . . .	» 100.000.000
5° esercizio . . . . .	» 100.000.000

Le spese impegnate e non erogate in un esercizio finanziario sono riportate in aumento nello stanziamento dell'esercizio successivo.

(È approvato).

## ART. 2.

Nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero dell'industria e del commercio, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, è istituito un capitolo per le spese di manutenzione ed esercizio degli automezzi di controllo in dotazione agli uffici metrici, e sono assegnate al detto capitolo lire 8.000.000.

(È approvato).

## ART. 3.

Le materie di insegnamento del corso per i funzionari in prova di cui all'articolo 2 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e successive modificazioni sono le seguenti:

- 1°) matematica e meccanica;
- 2°) metrologia;
- 3°) teoria degli strumenti per pesare;
- 4°) parte tecnica del servizio metrico;
- 5°) saggio dei metalli preziosi;
- 6°) elementi di diritto amministrativo ed ordinamento amministrativo-contabile del servizio metrico;
- 7°) disegno.

(È approvato).

## ART. 4.

Agli insegnanti del corso di cui all'articolo precedente è dovuto un compenso mensile non superiore a lire 13.000 se estranei all'amministrazione statale e di lire 6.500 se dipendenti dall'amministrazione (statale) stessa.

I compensi, previsti dal precedente comma, vengono ridotti del trenta per cento qualora il numero mensile delle ore di lezioni per ciascuna materia impartita sia inferiore a 20.

(È approvato).

## ART. 5.

Al personale dipendente dalle amministrazioni comunali maggiormente distintosi per zelo ed operosità nelle prestazioni previste dal primo capoverso dell'articolo 57 del regolamento sul servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, possono essere corrisposti, su proposta dei titolari o reggenti degli uffici metrici provinciali, premi individuali straordinari, entro i limiti consentiti dall'apposito capitolo del bilancio.

(È approvato).

## ART. 6.

Alle spese di cui agli articoli 1, 2 ed a quelle derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della presente legge verrà fatto fronte con una quota parte delle maggiori entrate ricavate dall'applicazione dei nuovi diritti metrici stabiliti con gli articoli seguenti.

Le spese di cui agli articoli 4 e 5 non potranno, in ogni caso, superare rispettivamente la somma di lire 650.000 e lire 1 milione annue.

(È approvato).

## ART. 7.

I diritti di verificaione periodica dei pesi e delle misure fissati dalla tabella annessa al decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, sono, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno dispari successivo a quello della entrata in vigore della presente legge, raddoppiati, ad eccezione del diritto suppletivo dovuto dagli utenti di strumenti fissi, che è aumentato solo del 50 per cento.

(È approvato).

## ART. 8.

I diritti di verificaione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni sono dovuti nella misura stabilita dalla tabella annessa alla presente legge.

(È approvato).

## ART. 9.

Il diritto di verificaione prima, nei casi di rlegalizzazione di strumenti per pesare e misurare, è dovuto solo quando occorre procedere alla rinnovazione dei bolli permanenti di verificaione, o quando si sia proceduto alla sostituzione di qualcuno degli organi principali.

(È approvato).

## ART. 10.

L'articolo 38 del regolamento approvato con il regio decreto 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 923, e con il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 606, è sostituito dal seguente:

« I diritti dovuti per i saggi delle materie prime di platino, di oro o di argento, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sono i seguenti:

- a) platino, lire 1.200 per ogni saggio;
- b) oro, lire 1.000 per ogni saggio;
- c) argento, lire 400 per ogni saggio.

I diritti dovuti per il saggio e per il marchio degli oggetti lavorati contenenti i detti metalli preziosi sono calcolati per ciascun og-

getto in base al proprio peso nelle seguenti misure:

a) se composti di solo platino, ovvero platino ed altri metalli preziosi, in ragione di lire 100 al grammo o frazione di grammo, con un massimo di lire 4.000 ed un minimo di lire 1.200, se composti di solo platino, e di lire 2.000, se composti di platino ed altri metalli preziosi;

b) se composti di solo oro ovvero di oro e di argento, in ragione di lire 60 al grammo o frazione di grammo, con un massimo di lire 3.000 e con un minimo di lire 1.000 se composti di solo oro, e di lire 1.200, se composti di oro e di argento;

c) se composti di solo argento, in ragione di lire 20 al grammo, con un massimo di lire 1.000 e con un minimo di lire 400.

Fermi restando i limiti anzidetti, i diritti per il solo saggio degli oggetti lavorati saranno corrisposti, per ciascun oggetto, in misura uguale alla quarta parte di quelli sumdicati.

Il diritto dovuto per il saggio dei campioni di ceneri auroargentifere è stabilito nella misura fissa di lire 2.000 per ogni saggio. Il diritto dovuto per il saggio di galloni, alamari, fregi, distintivi, ecc., d'oro e di argento è stabilito nella misura di lire 1.000 per ogni saggio d'oro e di lire 400 per ogni saggio di argento ».

(È approvato).

## ART. 11.

Gli articoli 115 e 131 del regolamento sul servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 922, e con il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 607, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 115. — Nel laboratorio dei saggi dell'ufficio centrale si eseguono i saggi e le analisi di cui al capoverso c) dell'articolo 10 e per tali operazioni sono riscossi i diritti seguenti:

per ogni analisi di leghe di metalli comuni: lire 1.000 per ciascuno dei componenti da determinare, con un minimo di lire 2.000; per ogni determinazione quantitativa d'argenteratura lire 500; per saggi non indicati nel presente articolo viene percepito un diritto in ragione del tempo impiegato, sulla base di lire 500 all'ora di lavoro ».

## LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1954

« Art. 131. — Per le verificazioni facoltative di cui all'articolo 35, della legge, da eseguirsi nel laboratorio metrico dell'ufficio centrale sono riscossi i seguenti diritti:

A) TARIFFA PER LA VERIFICAZIONE DEI TERMOMETRI (esclusi quelli per uso medico).

1°) Per la determinazione di ciascuno dei punti fondamentali 0° e 100° . . . . . L. 1.000

2°) Per ogni osservazione compresa fra le temperature superiori a 0° e inferiori a 100° . . . . . » 200

3°) Per ogni osservazione di temperature inferiori a 0° o superiori a 100° . . . . . » 500

4°) L'importo minimo dei diritti è di . . . . . » 500

B) TARIFFA PER LA VERIFICAZIONE DEI TERMOMETRI PER USO MEDICO . . . . . L. 300

C) TARIFFA PER LA VERIFICAZIONE DEGLI ALCOOLOMETRI.

1°) Per ogni termo-alcoolometro o termo-densimetro . . . . . L. 1.000

2°) Per ogni alcoolometro semplice o densimetro semplice . . . . . » 700

3°) Per la verifica di un punto del termometro oltre i tre prescritti dall'articolo 125 . . . . . » 200

4°) Per la verifica di un punto della scala alcoolometrica, oltre i cinque prescritti . . . . . » 200

D) TARIFFA PER LA VERIFICAZIONE DI MISURE DI LUNGHEZZA AVENTI CARATTERE DI PRECISIONE.

1°) Per la verifica della lunghezza di misure a teste ed a tratti comprese fra due punti, non superiori ad un metro alla temperatura ambiente . . . . . L. 2.000

2°) Per la verifica dei decimetri di un metro . . . . . » 3.000

3°) Per la verifica dei primi 20 centimetri di un metro e per la verifica dei centimetri di un doppio decimetro . . . . . » 3.000

4°) Per la verifica dei primi 10 millimetri di una lunghezza . . . . . » 3.000

E) TARIFFE PER LA VERIFICAZIONE DEI PESI AVENTI CARATTERE DI PRECISIONE.

1°) Per la verifica di una serie di pesi frazionari del gramma senza la determinazione dei volumi . . . . . L. 2.000

2°) Per la verifica di una serie di pesi, tra un gramma e 100 grammi senza la determinazione dei volumi . . . . . » 2.000

3°) Per la verifica di una serie di pesi dal gramma al chilogramma, senza la determinazione dei volumi . . . . . » 3.000

4°) Per la verifica di una serie di pesi dal gramma al miriagramma senza la determinazione dei volumi . . . . . » 5.000

5°) Per la verifica di un chilogramma campione, con la determinazione del volume . . . . . » 5.000

F) TARIFFE PER LA VERIFICAZIONE FACOLTATIVA DEI MANOMETRI, DI QUALUNQUE TIPO, DANDO LE CORREZIONI PER UNITÀ INTERE O MULTIPLI DI UNITÀ SIANO ESSE ESPRESSE IN KG. PER CM<sup>2</sup>, IN ATMOSFERA O IN METRI DI ACQUA.

1°) Quando indicano pressioni fra 0 e 25 kg. per cm<sup>2</sup> . . . . . L. 500

2°) Quando hanno l'indicazione massima superiore a 25 kg. per cm<sup>2</sup> ma non maggiore di 30 kg. per cm<sup>2</sup> . . . . . » 700

3°) Quando hanno l'indicazione massima superiore a 30 kg. per cm<sup>2</sup> ma non maggiore di 100 kg. per cm<sup>2</sup> . . . . . » 1.000

4°) Quando hanno l'indicazione massima superiore a 100 kg. per cm<sup>2</sup> ma non maggiore di 500 kg. per cm<sup>2</sup> . . . . . L. 1.500

5°) Quando hanno l'indicazione massima superiore a 500 kg. per cm<sup>2</sup> . . . . . » 2.000

G) TARIFFA AD ORE DI LAVORO.

In ragione di lire 500 all'ora per verificazioni speciali non indicate nelle tariffe precedenti, calibrazioni o altre ricerche di termometria verificazioni e determinazioni di alta precisione, che siano consentite dai mezzi di cui dispone l'Ufficio centrale, riguardanti lunghezze, volumi e masse ».

(È approvato).

ART. 12.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti nello stato di previsione della entrata ed in quello della spesa del Ministero dell'industria e del commercio le variazioni occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

## LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1954

## TABELLA DEI DIRITTI DA PAGARSI PER LA VERIFICAZIONE PRIMA DI OGNI PESO, MISURA, STRUMENTO PER PESARE O PER MISURARE E PER OGNI VERIFICAZIONE DEI MISURATORI DEI GAS E DEI MANOMETRI CAMPIONI

## MISURE LINEARI.

Mezzo ettometro . . . . .	L.	300
Doppio decametro . . . . .	»	150
Decametro . . . . .	»	80
Mezzo decametro. . . . .	»	40
Doppio metro . . . . .	»	20
Metro . . . . .	»	10
Mezzo metro, doppio decimetro e decimetro . . . . .	»	10
Triplometro (misura tollerata) . . . . .	»	60

## MISURE DI CAPACITÀ PER ARIDI E PER LIQUIDI.

Doppio chilolitro . . . . .	L.	4.000
Chilolitro . . . . .	»	2.000
Mezzo chilolitro . . . . .	»	1.000
Doppio ettolitro . . . . .	»	200
Ettolitro . . . . .	»	150
Mezzo ettolitro . . . . .	»	80
Doppio decalitro . . . . .	»	50
Decalitro . . . . .	»	40
Mezzo decalitro . . . . .	»	20
Doppio litro . . . . .	»	10
Dal litro al centilitro (per ogni misura) . . . . .	»	5
$\frac{1}{4}$ di ettolitro (misura tollerata) . . . . .	»	50
$\frac{1}{4}$ di litro (misura tollerata) . . . . .	»	5

## PESI.

Cinque miriagrammi . . . . .	L.	200
Doppio miriagramma . . . . .	»	100
Miriagramma . . . . .	»	60
Mezzo miriagramma . . . . .	»	40
Doppio chilogramma . . . . .	»	20
Chilogramma e mezzo chilogramma (per ogni peso) . . . . .	»	10
Dal doppio ettogramma al gramma (per ogni peso) . . . . .	»	5
Frazioni del gramma, carato metrico e sottomultipli (per ogni peso) . . . . .	»	5

## PESI PER LE MONETE.

Per ciascuna delle monete in corso . . . . .	L.	30
--	----	----

## BILANCE SEMPLICI E COMPOSTE.

Se di portata di 50 chilogrammi o più . . . . .	L.	400
Se di portata minore di 50 chilogrammi fino a 10 chilogrammi inclusivi . . . . .	»	200
Se di portata minore di 10 chilogrammi fino a 5 chilogrammi inclusivi . . . . .	»	150
Se di portata minore di 5 chilogrammi . . . . .	»	100

## LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1954

## STADERE SEMPLICI A DOPPIA PORTATA, A RAPPORTO O COMPOSTE.

Se di portata superiore a 1.000 chilogrammi . . . . .	L.	1.500
Se di portata di 1.000 chilogrammi . . . . .	»	1.000
Se di portata minore di 1.000 chilogrammi fino a 500 chilogrammi inclusivi . . . . .	»	500
Se di portata di 500 chilogrammi fino a 200 chilogrammi inclusivi . . . . .	»	250
Se di portata minore di 200 chilogrammi fino a 100 chilogrammi inclusivi . . . . .	»	150
Se di portata minore di 100 chilogrammi fino a 50 chilogrammi inclusivi . . . . .	»	100
Se di portata minore di 50 chilogrammi fino a 20 chilogrammi inclusivi . . . . .	»	80
Se di portata minore di 20 chilogrammi . . . . .	»	60

## STADERE O BILANCE A PIATTAFORMA.

Se di portata di 100 tonnellate o più . . . . .	L.	20.000
Se di portata minore di 100 tonnellate fino a 30 tonnellate inclusive . . . . .	»	10.000
Se di portata minore di 30 tonnellate fino a 10 tonnellate inclusive . . . . .	»	6.000
Se di portata minore di 10 tonnellate fino a 4 tonnellate inclusive . . . . .	»	4.000
Se di portata minore di 4 tonnellate fino a 2 tonnellate inclusive . . . . .	»	2.000
Se di portata minore di 2 tonnellate fino a 1 tonnellata inclusiva . . . . .	»	1.000
Se di portata minore di 1 tonnellata fino a mezza tonnellata inclusiva . . . . .	»	600
Se di portata minore di ½ tonnellata . . . . .	»	400

## STRUMENTI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI PER PESARE.

Se di portata di 100 tonnellate o più . . . . .	L.	25.000
Se di portata minore di 100 tonnellate fino a 30 tonnellate inclusive . . . . .	»	20.000
Se di portata minore di 30 tonnellate fino a 5 tonnellate inclusive . . . . .	»	10.000
Se di portata minore di 5 tonnellate fino a 1 tonnellata inclusiva . . . . .	»	5.000
Se di portata minore di 1.000 chilogrammi fino a 200 chilogrammi inclusivi . . . . .	»	3.000
Se di portata minore di 200 chilogrammi fino a 50 chilogrammi inclusivi . . . . .	»	2.000
Se di portata minore di 50 chilogrammi fino a 20 chilogrammi inclusivi . . . . .	»	1.500
Se di portata minore di 20 chilogrammi . . . . .	»	1.000

## APPARECCHI PER MISURARE LIQUIDI.

1°) Doppî chilolitri montati su autocarri per ognuno . . . . .	L.	8.000
2°) Chilolitri montati su autocarri per ognuno . . . . .	»	4.000
3°) Mezzi chilolitri montati su autocarri per ognuno . . . . .	»	2.500
4°) Pompe automisuratrici di carburanti o misuratori volumetrici . . . . .	»	2.000
5°) Pompe automisuratrici per altri liquidi, di capacità di 5 litri o più . . . . .	»	1.000
6°) Pompe automisuratrici per altri liquidi, di capacità inferiore a 5 litri . . . . .	»	400
7°) Apparecchi speciali non automatici, per misurare liquidi . . . . .	»	200

## MISURATORI DEI GAS.

Per misuratore che eroga all'ora:

Litri o decimetri cubi	fino a	150 inclusivi . . . . .	L.	40
»	oltre 150	» 300 » . . . . .	»	80
»	» 300	» 500 » . . . . .	»	100
»	» 500	» 750 » . . . . .	»	200
»	» 750	» 1.000 » . . . . .	»	250
»	» 1.000	» 1.500 » . . . . .	»	300
»	» 1.500	» 3.000 » . . . . .	»	400
»	» 3.000	» 4.500 » . . . . .	»	500
»	» 4.500	» 6.000 » . . . . .	»	600
»	» 6.000	» 7.000 » . . . . .	»	700
»	» 7.000	» 9.000 » . . . . .	»	750

## LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1954

Litri o decimetri cubi oltre	9.000	fino a	11.500	inclusivi	L.	800
»	11.500	»	15.000	»	»	1.000
»	15.000	»	22.500	»	»	1.400
»	22.500	»	30.000	»	»	1.500
»	30.000	»	35.000	»	»	1.700
»	35.000	»	45.000	»	»	2.000
»	45.000	»	56.000	»	»	2.500
»	56.000	»	70.000	»	»	3.000

Chilolitri o metri cubi oltre	70	fino a	84	inclusivi	L.	3.500
»	84	»	112	»	»	4.000
»	112	»	140	»	»	4.500
»	140	»	200	»	»	5.000
»	200	»	400	»	»	5.500
»	400	»	800	»	»	6.000
»	800	»	1.200	»	»	7.000
»	1.200	»	2.000	»	»	8.000
»	2.000	»	4.000	»	»	9.000
»	4.000	»	6.000	»	»	10.000
»	6.000	»		»	»	12.000

## MANOMETRI CAMPIONI.

Per la verifica di un manometro campione ad uso dei periti per le prove delle caldaie a vapore quando indica pressioni fra 0 e 25 chilogrammi . . . . .	L.	500
Quando indica pressioni superiori a 25 chilogrammi . . . . .	»	700

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (906).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, successivamente, la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi ».

Poiché il relatore, onorevole Castellarin, è assente, prego l'onorevole Pedini di voler riferire sul disegno di legge.

PEDINI, *Relatore*. Il nome palladio trae origine dal greco, e tale nome fu dato a questo metallo dal suo scopritore che ne rivelò l'esistenza nel 1803. Il palladio è un metallo prezioso del gruppo del platino che comprende i sei metalli seguenti: platino, peso specifico 21,41; iridio, peso specifico 22,41; osmio, peso specifico 22,50 (serie pesante);

palladio, peso specifico 11,40; rodio, peso specifico 12,44; ruthenio, peso specifico 12,30 (serie leggera).

Pertanto il palladio si trova quasi sempre nei giacimenti di minerali di platino unitamente a quest'ultimo ed anche ad altri metalli del gruppo. I principali giacimenti si trovano nel Canada, dove tutti i metalli del gruppo vengono estratti dai minerali cupronicheliferi, e nell'Unione Sovietica dove il gruppo dei metalli stessi si trova allo stato nativo associato al ferro. Giacimenti minori si trovano in Columbia, in Etiopia e in Tasmania.

Il palladio è conosciuto in Italia da 30 anni circa, quando il suo impiego era limitato alla preparazione di leghe d'oro bianco per uso di gioielleria, in sostituzione del platino il cui prezzo in quell'epoca toccò un vertice altissimo. La peculiare caratteristica di questo metallo è di impartire una colorazione bianca all'oro anche se aggiunto in modeste propor-



LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1954

zioni così da farlo apparire di colore molto simile al platino.

Successivamente, il suo impiego fu esteso alla preparazione di leghe economiche per protesi dentaria, ed in questo settore è tuttora largamente impiegato.

Soltanto alcuni anni or sono, prima negli Stati Uniti e poi nei paesi europei, il palladio fu introdotto, sotto la denominazione di « palladio per gioielleria », nelle lavorazioni di gioielleria ed oreficeria. È questa una lega contenente palladio nella misura minima del 95 per cento associato generalmente con rame, o molibdeno o rutenio. La necessità di aggiungere un altro metallo al palladio deriva dal fatto che questo ha caratteristiche di malleabilità troppo elevate per essere lavorato allo stato puro.

Il successo che l'impiego del metallo di cui si tratta ha ottenuto all'estero è stato così lusinghiero che anche nel nostro paese, da un anno circa, è stato introdotto nei laboratori artigiani ed industriali. I vantaggi che derivano dall'impiego del palladio sono evidenti sia nei confronti del platino che dell'oro giallo e dell'oro bianco. Il suo colore simile al platino, il suo basso speso specifico (11,40 circa la metà del platino e i due terzi dell'oro giallo), il suo basso costo (oggi è in vendita al prezzo di circa 550 lire il grammo) e le sue ottime caratteristiche di lavorabilità lo fanno preferire spesso alle altre leghe preziose usate finora.

Perciò, in considerazione del fatto che l'impiego del palladio per gioielleria comincia a diffondersi anche in Italia, si rende necessario che al consumatore siano offerte le opportune garanzie contro ogni possibile frode o mistificazione. Provvedimenti analoghi sono stati adottati dai paesi ove questo metallo è già largamente impiegato ed appare logico che anche nel nostro siano presi quei provvedimenti atti a garantire il pubblico della qualità e titolo degli oggetti di palladio posti in commercio.

La legge n. 305 del 3 febbraio 1934, istitutiva della disciplina dei titoli dei metalli preziosi, e regolamento relativo, prevede l'applicazione di punzoni di riconoscimento per il platino, l'oro e l'argento nei diversi titoli legalmente riconosciuti.

Il disegno di legge si propone, quindi, lo scopo di estendere al palladio i provvedimenti già in vigore per gli altri metalli preziosi a norma della legge sopra citata. Per queste considerazioni, mi dichiaro favorevole al disegno di legge ed invito la Commissione ad approvarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiara chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

Le disposizioni della legge 5 febbraio 1934, n. 305, del regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, e successive modificazioni, che si riferiscono al platino ed agli oggetti di platino, sono estese al palladio ed agli oggetti di palladio.

Al titolo impresso sul palladio e sugli oggetti di palladio devono seguire le lettere Pd.  
(È approvato).

## ART. 2.

Il diritto dovuto per il saggio delle materie prime di palladio è di lire 2.000 per ogni saggio.

Il diritto dovuto per il saggio e marchio degli oggetti di palladio è rapportato al peso degli oggetti stessi nella misura di lire 200 al grammo o frazione di grammo, con un minimo di lire 2.000. Per il solo saggio degli oggetti di palladio è dovuto il diritto di lire 100 al grammo o frazione di grammo, con un minimo di lire 2.000.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

### Discussione del disegno di legge: Soppressione dell'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria (U. N. I.). (596).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, infine, la discussione del disegno di legge: « Soppressione dell'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria (U.N.I.) ».

Comunico che l'XI Commissione (Lavoro) ha espresso parere favorevole a questo provvedimento.

In assenza del relatore, onorevole Semeraro Gabriele, prego l'onorevole Dosi di voler riferire su questo disegno di legge.

DOSI, *Relatore*. La questione relativa alla soppressione dell'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria si trascina da 7 od 8 anni.

Ricordo ai colleghi che nel 1921 vi fu una iniziativa, da parte degli industriali meccanici, per la costituzione di un istituto avente la funzione di promuovere l'unificazione dei prodotti industriali nel campo meccanico.

Successivamente, questo istituto fu eretto in ente morale, con regio decreto 18 luglio 1930, n. 1107, ed estese i suoi compiti a tutti i settori industriali.

Dopo la Liberazione, l'Ente in questione fu compreso fra gli enti parastatali sciolti con provvedimenti legislativi e si provvide alla nomina di un commissario per la gestione straordinaria, il quale cerco di ricostituire le membra che si erano dissolte nel periodo di disordine che aveva seguito la fine della guerra. Ma il commissario non riuscì ad adempiere a tale incarico.

Dal canto loro, gli industriali hanno costituito un altro ente, che attende il riconoscimento giuridico, riconoscimento che avverrà non appena l'ente di Stato sarà stato soppresso in seguito all'approvazione del disegno di legge sottoposto al nostro esame.

Il testo del disegno di legge è molto chiaro. Esso provvede alla devoluzione del patrimonio dell'ente a quella associazione che verrà riconosciuta giuridicamente non appena l'Ente stesso sarà soppresso. Credo che il patrimonio sia assolutamente inesistente, e, quindi, la norma ha un valore soltanto formale. Il disegno di legge, poi, prevede l'approvazione, nel periodo che precederà l'entrata in vigore delle disposizioni dirette a dare una disciplina organica alla materia, di norme per la unificazione obbligatoria.

Ciò premesso, mi dichiaro favorevole al disegno di legge e invito la Commissione a voler approvare il provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FOA. Dichiaro di non essere favorevole ad un disegno di legge così formulato. Anzitutto, per una questione di principio: poiché vi è un ente che non ha funzionato bene, non ritengo opportuno ricorrere al suo scioglimento, quando, compito nostro e del Governo sarebbe quello di porre l'ente statale nelle condizioni di ben funzionare.

In secondo luogo, osservo che si sopprime l'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria senza conoscere preventivamente a chi saranno affidati i compiti da esso finora esercitati. In terzo luogo, faccio presente che la posizione del Consiglio nazionale delle ricerche rimane sospesa, in quanto in base al regio decreto 1° marzo 1945 il Consiglio aveva una funzione attiva nell'ente mentre non viene precisato se, dopo lo scioglimento, il Consiglio delle ricerche continuerà ad esercitare le sue funzioni.

Se verranno dati ulteriori chiarimenti circa il funzionamento e il finanziamento del nuovo ente, potrò anche aderire all'invito di votare favorevolmente il disegno di legge; ma, allo stato attuale, non credo di poter esprimere il mio parere favorevole a questo provvedimento.

DOSI, *Relatore*. Desidero rispondere subito alle obiezioni sollevate dall'onorevole Foa.

Secondo il disegno di legge in discussione, l'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria è soppresso e viene costituito, da parte degli industriali, un altro ente, che chiederà il riconoscimento giuridico. Evidentemente, chiedendo il riconoscimento giuridico, si sottoporrà a quelle norme che saranno stabilite dal Governo. Penso, quindi, che la partecipazione di altri enti sarà stabilita all'atto della richiesta del riconoscimento giuridico del nuovo ente.

In questo momento non vi è che una iniziativa degli industriali, intesa a colmare una lacuna che si era creata dopo il 1945. Non vi è, onorevole Foa, un istituto che funziona male, al posto del quale sorge un istituto privato. Se così fosse, non potrei che associarmi alla sua osservazione, nel senso che sarebbe nostro compito quello di fare bene funzionare l'istituto statale.

Ma la realtà è un'altra, e, cioè, al posto del nulla, perché, con il 1945, l'ente ha cessato completamente di funzionare, è sorta questa iniziativa privata, che funziona con i contributi di tutte le associazioni e organizzazioni che hanno, direttamente o indirettamente, interesse al processo di unificazione dei prodotti industriali.

È necessario, quindi, sopprimere l'ente che più non funziona e dare vita più rigogliosa a questo istituto già sorto, istituto che non tende però a restare soltanto un organismo di natura privatista in quanto, richiedendo il riconoscimento giuridico, desidererà esso stesso l'inserimento delle rappresentanze di altri enti.

FOA. È vero che dal 1945 quest'ente ha cessato di funzionare, però il regio decreto 1° marzo 1945 aveva formulato un indirizzo di azione, per cui un organismo pubblico, avrebbe dovuto supplire a questa carenza. Infatti, l'articolo 4 del citato regio decreto dice « Il Consiglio nazionale delle ricerche d'intesa con le amministrazioni interessate provvede alla compilazione di norme per l'accettazione, il collaudo e l'unificazione dei materiali, strumenti, apparecchi, macchinari e accessori vari per usi tecnici e scientifici,

nonché per l'esclusione, il collaudo e la protezione degli impianti e delle costruzioni. Per quanto attiene alle norme per l'unificazione, il Consiglio si vale dell'opera di enti e di organizzazioni specializzate. Le suddette norme sono emanate e rese obbligatorie con decreto luogotenenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con i ministri interessati ».

Ora, con la nuova disciplina legislativa verrebbe non solo soppresso l'U.N.I., ma anche il compito assegnato al Consiglio nazionale delle ricerche.

Vi è poi una ragione più profonda di perplessità. Questa nuova organizzazione privata (sulla quale non do alcun giudizio), ottenuto il riconoscimento giuridico, avrà la collaborazione di enti pubblici. Si avrà così la destinazione di fondi pubblici ad una attività che è indirizzata e diretta da privati.

Possiamo noi orientarci in questo senso? Evidentemente, no. Ribadisco pertanto la mia opposizione al disegno di legge.

GIOLITTI. Mi associo alle osservazioni dell'onorevole Foa. A noi non sembra che, per una materia così complessa e delicata, si possa accettare la soluzione, sia essa anche solo transitoria, prospettata dall'articolo 3 del provvedimento in discussione. Occorre provvedere ad una organica sistemazione della materia, attraverso la quale superare le obiezioni sollevate dall'onorevole Foa, perché una pura e semplice delega legislativa al Governo ad emanare provvedimenti atti ad affrontare il problema ci sembra una soluzione inadeguata alla natura del problema stesso.

Questa osservazione e le argomentazioni svolte dall'onorevole Foa mi inducono ad esprimere parere contrario al disegno di legge in discussione.

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Desidererei che la Commissione si rendesse conto esattamente dei termini del problema. Anticamente, durante il periodo fascista, l'U.N.I., che era mantenuto completamente dai contributi della Confederazione dell'industria, con legge fu riconosciuto come ente statale perché le sue decisioni, che si avevano dopo la esperienza di anni, diventavano delle norme regolamentari per tutta l'industria.

Col 1945, avvenuto lo scioglimento di detta Confederazione, sono venuti a cessare i contributi. Quindi, l'ente è rimasto inoperante; mentre rimane integra la funzione di continuare ad esaminare l'esigenza della adozione di norme di unificazione nei processi produttivi.

FARALLI. Vi è il Consiglio nazionale delle ricerche.

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Non confondiamo i compiti. Qui siamo in campo pratico e tecnico e questo ente aveva come finalità, ripeto, di promuovere la unificazione nei processi produttivi, di stabilire tipi unificati di oggetti, strumenti e organi di macchine, di promuovere la adozione delle norme di unificazione. Tutto questo non è dovuto a ricerca scientifica ma all'esperienza nel campo industriale.

Per far vivere un simile ente occorre che vi siano delle persone addette che si occupino delle esperienze che si attuano nel campo industriale. Ora, si tratta di eliminare questo istituto che già non funziona, poi, nel più breve tempo possibile, vedremo di dare riconoscimento ad un ente o di ricrearne un altro per le finalità che vogliamo raggiungere.

FALETTI. Io credo che il Consiglio nazionale delle ricerche abbia compiti diversi: infatti esso non ha un organo di ricerca adatto per questa attività di unificazione nei processi produttivi.

Nel campo dell'industria vi era l'U.N.I. che era sorto come un'associazione libera del settore meccanico, e che poi era stato trasformato in un ente pubblico; era un ente costituito dalle categorie interessate che aveva ottenuto un riconoscimento di diritto pubblico. Questo riconoscimento era stato accompagnato da uno statuto dell'ente; detto statuto fra l'altro diceva questo: « che dovevano far parte dell'ente soltanto le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana e alle amministrazioni dello Stato ».

Quindi, questo statuto è già decaduto nel 1945, perché mancavano gli elementi che lo dovevano sostituire.

Questo ente viveva esclusivamente con i contributi della Confederazione dell'industria e non riceveva alcun sussidio da parte dello Stato. Esso promuoveva norme che, in genere, erano di carattere consensuale. Soltanto alcune di queste tabelle dell'U.N.I., di particolare importanza, venivano sottoposte al Consiglio nazionale delle ricerche, il quale predisponeva il testo di legge per renderle obbligatorie. Solo il 20 per cento delle tabelle elaborate dall'U.N.I. diventava legge, la maggior parte delle tabelle, quindi, veniva consensualmente applicata.

Prima della guerra anche il settore elettrotecnico faceva parte dell'U.N.I. Dopo la guerra, le aziende elettrotecniche, per conto

loro, hanno costituito l'U.N.E.L., che è una associazione libera che fa delle tabelle libere, le quali vengono consensualmente applicate; però, quando vi è qualcosa di molto importante — come per esempio tutte le questioni riguardanti la costruzione di linee elettriche, che hanno riflesso di ordine pubblico — l'U.N.E.L. passa le sue deliberazioni al Consiglio nazionale delle ricerche (per mezzo di funzionari dello stesso Consiglio che intervengono in alcuni comitati) affinché vengano trasformate in legge.

Quindi, per quanto concerne il settore elettrico, le cose vanno bene, mentre per tutte le unificazioni di altri settori si è ritornati allo stato di prima: non vi è più un ente che abbia un riconoscimento giuridico, le industrie meccaniche e le altre si sono riunite fra loro, lavorano e compilano ancora delle tabelle che però, per il momento, hanno un valore consensuale.

Tengo a sottolineare, pertanto, l'importanza del provvedimento in discussione. L'U.N.I. è già morto, già non funziona più da anni, non si tratta ormai che di procedere giuridicamente alla sua soppressione. Inoltre, nell'articolo 3, è detto che in attesa di sistemare questa materia, di dare un riconoscimento giuridico al nuovo ente che si è formato, lo Stato si riserva il diritto di fare quello che fa adesso, ossia di adottare quelle determinate norme di carattere particolarmente importante che sono elaborate da queste associazioni libere, ed attraverso il Consiglio nazionale delle ricerche, farle diventare legge.

FARALLI. Prendo atto volentieri dei chiarimenti dell'onorevole Faletti, che però mi rafforzano nell'intenzione di votare contro il disegno di legge.

L'U.N.I. era emanazione della Confederazione generale fascista dell'industria; caduta questa Confederazione fascista è rimasta la Confederazione degli industriali.

Quando è caduta la Confederazione generale fascista il Governo ha demandato, con il decreto 1° marzo 1945, le funzioni dell'U.N.I. al Consiglio nazionale delle ricerche. Successivamente, ricostituitasi la Confederazione degli industriali, si sono ricostituite le singole associazioni delle categorie industriali, e se gli industriali lo avessero desiderato potevano rimettere in vita l'U.N.I. articolato nel modo che volevano. La parola « fascista » avrebbe dovuto far scomparire l'80 per cento degli organismi fascisti, ma questo, purtroppo, non è avvenuto. Perché si vuole cominciare proprio da questo ente ?

Se effettivamente la Confederazione degli industriali e le associazioni aderenti vogliono ricostituire un istituto che abbia gli stessi compiti dell'U.N.I., non hanno da fare altro che riprendere la vecchia strada, quella dell'articolazione dell'U.N.I., magari modificandola nella sua strutturazione rappresentativa. Ma perché volete « affossare » uno strumento che non c'è? E, nel frattempo, dare al Governo una delega perché possa fare quello che vuole? Quando il Governo ha dato l'incarico al Consiglio nazionale delle ricerche, di sostituire l'U.N.I. nelle sue funzioni, mi pare che basti. Ad ogni modo, noi siamo contrari alla approvazione di questa legge, mentre saremmo proclivi a dare un nuovo volto all'U.N.I. con i mezzi con i quali si vorrebbe ricostituire la nuova organizzazione.

FOA. Per risolvere gli elementi di dubbio che sono emersi nella discussione, proporrei che il Consiglio nazionale delle ricerche ci informasse del lavoro che ha fatto in questo periodo in base al decreto del 1945 e della possibilità che esso ha di consolidare la sua competenza in questa materia in modo organico.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Foa di rinviare l'esame del disegno di legge ad una prossima seduta, allo scopo di chiedere ulteriori chiarimenti al Consiglio nazionale delle ricerche.

(Non è approvata).

Passiamo allora all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

#### ART. 1.

L'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria (U. N. I.) riconosciuto con regio decreto 18 luglio 1930, n. 1107, è soppresso.

(È approvato).

#### ART. 2.

Il patrimonio dell'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria sarà devoluto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri, a quell'associazione o a quell'ente, giuridicamente riconosciuto, che abbia il compito di promuovere lo sviluppo

## LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1954

dell'unificazione nel campo della produzione industriale e dell'attività commerciale e dei cui organi direttivi e tecnici faranno parte, in base allo statuto, rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio e degli altri Ministeri interessati.

(È approvato).

## ART. 3.

Fino a quando non saranno entrate in vigore disposizioni intese a dare una organica disciplina legislativa alla materia della unificazione e comunque non oltre due anni dalla data di pubblicazione della presente legge, le norme di unificazione obbligatoria sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche:

1°) su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri e con gli altri Ministri interessati per i settori di competenza del Ministero dell'industria e del commercio;

2°) su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri e con gli altri Ministri interessati, in ogni diverso caso.

(È approvato).

## ART. 4.

Le norme di unificazione di cui all'articolo precedente debbono essere dirette al miglioramento della qualità, alla diminuzione dei costi dei prodotti e dei servizi, nonché a favorire una pronta disponibilità dei prodotti e dei servizi stessi, nell'interesse dell'economia nazionale ed in particolare dei consumatori, tenuto conto anche delle esigenze della difesa.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Soppressione dell'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria (U.N.I.) » (596):

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	20
Voti contrari . . . . .	11

(La Commissione approva).

« Riordinamento del servizio metrico e modifica dei diritti metrici » (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (826):

Presenti . . . . .	31
Votanti . . . . .	20
Astenuti . . . . .	11
Maggioranza . . . . .	11
Voti favorevoli . . . . .	18
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

« Modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi » (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (906):

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	20
Voti contrari . . . . .	11

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Antoniozzi, Biaggi, Bigiandi, Buttè, Calabrò, Candelli, Cappa Paolo, Caroleo, Cibotto, Colleoni, De' Cocci, Di Paolantonio, Dosi, Faletti, Faralli, Ferrario Celestino, Foa Vittorio, Galli, Gallico Spano Nadia, Giolitti, Graziosi, Invernizzi, Larussa, Marzotto, Pedini, Pigni, Sacchetti, Spadola, Tonetti, Veronesi.

Si sono astenuti (per il disegno di legge n. 826):

Bigiandi, Candelli, Di Paolantonio, Faralli Foa Vittorio, Gallico Spano Nadia, Giolitti, Invernizzi, Pigni, Sacchetti, Tonetti.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO VERDIROSI